



# COMUNE DI APICE

## Provincia di Benevento



Piazza della Ricostruzione, 1  
82021 Apice (BN)

Tel.: 0824 92 17 11  
Fax: 0824 92 17 42

Sito web: [www.comune.apice.bn.it](http://www.comune.apice.bn.it)  
E-mail: [info@comune.apice.bn.it](mailto:info@comune.apice.bn.it)

### Copia **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 del Reg. Del 16-04-2014	Istituzione TASI ( Tributo comunale sui servizi indivisibili) ed approvazione delle relative aliquote 2014
---------------------------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **16:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presenti /Assenti
<b>IDA ANTONIETTA ALBANESE</b>	Presente
<b>IVAN ZULLO</b>	Presente
<b>PASQUALE ALBANESE</b>	Assente
<b>PIETRO ANTONIO CARBONE</b>	Presente
<b>GERARDO PELLINO</b>	Presente
<b>ANGELO MARIA CAMMARANO</b>	Presente
<b>MASSIMO TERELLA</b>	Presente
<b>ANGELO GENITO</b>	Presente
<b>MARIO FRANCI</b>	Presente
<b>ANTONIO CENTRELLA</b>	Presente
<b>GIOVANNI CARBONE</b>	Assente
<b>MARIA ANTONIETTA D'ORO</b>	Assente
<b>RAFFAELE GIARDIELLO</b>	Assente
<b>VINCENZO MONTENIGRO</b>	Assente
<b>GIUSEPPE VERNACCHIO</b>	Assente
<b>VINCENZO GITTO</b>	Assente
<b>FILIPPO IEBBA</b>	Assente

Assegnati N. 17

Presenti N. 9

In carica N. 17

Assenti N. 8

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Dott. MARIO FRANCI**.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale **Avv. Alessandro Verdicchio**

La seduta è pubblica.

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE****Settore interessato: SEGRETARIO COMUNALE****Proponente:**

<b>Oggetto:</b> : Istituzione TASI ( Tributo comunale sui servizi indivisibili) ed approvazione delle relative aliquote 2014
--

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI, EX ART.49 D.LGS.N.267/2000:

<i>In ordine alla regolarità tecnica</i>	<i>In ordine alla regolarità contabile</i>

**IL CONSIGLIO COMUNALE**, il giorno 16-04-2014 alle ore 16:30

<b>Componenti</b>	<b>Pres./Ass.</b>
ALBANESE IDA ANTONIETTA	Presente
ZULLO IVAN	Presente
ALBANESE PASQUALE	Assente
CARBONE PIETRO ANTONIO	Presente
PELLINO GERARDO	Presente
CAMMARANO ANGELO MARIA	Presente
TERELLA MASSIMO	Presente
GENITO ANGELO	Presente
FRANCI MARIO	Presente
CENTRELLA ANTONIO	Presente
CARBONE GIOVANNI	Assente
D'ORO MARIA ANTONIETTA	Assente
GIARDIELLO RAFFAELE	Assente
MONTENIGRO VINCENZO	Assente
VERNACCHIO GIUSEPPE	Assente
GITTO VINCENZO	Assente
IEBBA FILIPPO	Assente

*Presiede il Dott. MARIO FRANCI***Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, d. lgs.vo n.267/2000 ) il segretario comunale avv. Alessandro Verdicchio.

APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n.

5

**IL Presidente**  
F.to Dott. MARIO FRANCI**IL Segretario Generale**  
F.to Avv. Alessandro Verdicchio

**Premesso che:**

1. ai sensi del comma 13 dell'art. 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011, è stato istituito il tributo comunale sui servizi indivisibili;

2. la legge di stabilità 2014 prevede in sintesi:

- il pagamento della TASI da parte di chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

- l'Art. 1 del D.L. n. 16/2014 nel dettare Disposizioni in materia di TARI e TASI che "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688, come emendato in sede di conversione, e' sostituito dal seguente:

«688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **ovvero** tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, **nonché tramite bollettino di conto corrente postale** ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».**

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**Considerato** che l'Amministrazione comunale non intende avvalersi della possibilità di aumentare dello 0,8 per mille l'aliquota massima fissata per l'anno 2014 al 2,5 per mille, onde non appesantire il carico fiscale complessivo sulla cittadinanza;

**Vista** la proposta di deliberazione approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 51 del 01.04.2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**1) Di Approvare la proposta di deliberazione** approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 51 del 01.04.2014 e, conseguentemente,

**A) Di STABILIRE** che :

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:

- Servizio di Polizia Municipale sino a concorrenza della somma di € 60.000,00 ( su un totale di oltre € 150.000,00);
- Servizio di Illuminazione pubblica ( fornitura e manutenzione impianti) sino a concorrenza della somma di € 130.000,00 ( su un totale di € 240.000,00);
- Servizio di Viabilità ( manutenzione strade) sino a concorrenza della somma di € 30.000,00 ( su un totale di € 70.000,00);
- Servizio di protezione civile € 10.000,00;
- Servizi socio assistenziali sino a concorrenza dell'importo di € 5.000,00;
- Servizi demografici e stato civile sino a concorrenza dell'importo di € 25.000,00 ( su un totale di oltre € 120.000,00)

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione sugli appositi interventi che l'Amministrazione intende coprire, sia pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;

**B) Di FISSARE**, per l'anno 2014, le seguenti aliquote TASI:

• **ALIQUOTA 2,5 per mille:**

- (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU);
  - (unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, a/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, applicata sino a concorrenza del valore della rendita catastale di importo pari ad € 500,00 – la sola parte eccedente l'importo di € 500,00 sarà soggetta ad aliquota “zero”)
- a. **la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota**, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata

l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille ;

- **ALIQUOTA 1,0 per mille**  
Immobili strumentali all'attività agricola;
  - **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**
    - a. di **stabilire, quindi, l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, **per tutti i RESTANTI fabbricati non specificatamente appartenenti alle categorie assoggettabili alla TASI, e per le aree edificabili ;**
- 2) **DI STABILIRE** altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per il pagamento dell'IMU;
- 3) **DI DARE ATTO** che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 260.000,00 e che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. N.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta;

Con voti espressi in forma palese su 9 votanti:

Votanti:	9
Favorevoli:	9
Astenuti:	0
Contrari:	0

### **d e l i b e r a**

di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Presidente  
f.to (Dott. MARIO FRANCI)

IL Segretario Generale  
f.to(Avv. Alessandro Verdicchio)

---

REG. PUBBL. N. 326

Li 18-04-2014

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 124, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI.  
NON VIENE INVIATA AL COMPETENTE ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI (CO.RE.CO.), IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 126 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL Segretario Generale  
f.to (Avv. Alessandro Verdicchio)

---

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

**A T T E S T A**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

ñ È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 18-04-2014  
AL 03-05-2014 SENZA RECLAMI.

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

DALLA RESIDENZA COMUNALE LI

IL Segretario Generale  
f.to (Avv. Alessandro Verdicchio)

---

E' copia conforme per uso amministrativo ed d'ufficio.

APICE, \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale  
(Avv. Alessandro Verdicchio)

---